



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 859 del 2013, proposto da:

COMUNE DI BORGO VALSUGANA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, n. 44;

***nei confronti di***

COMUNE DI CARZANO, BANCA SELLA NORD EST BOVIO;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 316 del 24 ottobre 2012, resa tra le parti, concernente affidamento contratto di deposito a termine;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unicredit S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Federico Di Matteo (dell'Avvocatura dello Stato) e A. Zanetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Il Comune di Borgo Valsugana con nota prot. 2242 del 3 febbraio 2012 ha invitato otto istituti bancari (Banca Popolare del Trentino scarl; Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, Unicredit Banca S.p.A.; Credito Valtellinese; Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle; Banca Popolare dell'Alto Adige; Banca di Trento e Bolzano e Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A.) a presentare un'offerta per l'eventuale affidamento di un contratto di deposito a termine.

Unicredit S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria dell'ente fino al 31 dicembre 2012, in virtù della convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2007, ha chiesto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento l'annullamento di tale atto, lamentandone l'illegittimità per “Violazione della convenzione e del capitolato speciale di Tesoreria. Violazione del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L (“Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”) [primo motivo]; “Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione. Violazione dei principi che regolano il *contrarius actus*. Violazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e dei principi della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Violazione del principio di tutela dell'affidamento” [secondo motivo]; “Violazione

ed omessa applicazione degli artt. 24 e ss. della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Violazione dei principi generali in materia di atti di ritiro” [terzo motivo]; “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione e falsa applicazione degli artt. 20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione” [quarto motivo] e “In via subordinata: Violazione degli artt. 20 e 70 del D. Lgs. n. 163/2006” [quinto motivo].

A suo avviso, l'amministrazione comunale non avrebbe potuto indire quella gara, spettando esclusivamente al tesoriere la detenzione e la gestione di tutti i fondi dell'ente, così che si era in presenza di un'illegittima parziale revoca della convenzione del servizio di tesoreria (e del procedimento di gara sulla cui base essa era stata stipulata), revoca adottata da soggetto incompetente, non preceduta dalle garanzie partecipative e priva di qualsiasi valutazione dell'affidamento ingenerato nel tesoriere sulla validità ed efficacia della convenzione; ciò senza contare che l'affidamento di un servizio bancario, qual'era quello in questione, avrebbe comunque imposto il rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anch'essi palesemente violati, non ricorrendo neppure i presupposti per una trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara ed essendo stato fissato per il ricevimento delle offerte un termine inferiore a venti giorni dalla data di inoltro dell'invito.

Avverso la successiva delibera di giunta n. 33 dell'8 marzo 2012, avente ad oggetto “Investimento della liquidità eccedente il fabbisogno di cassa”, con la quale l'amministrazione ha deciso “...di effettuare un investimento della liquidità eccedente il fabbisogno di cassa di €. 1.200.000,00 presso la Banca Sella Nord Est Bovio Calderai S.p.A. nella forma di contratto di deposito a termine per 180 giorni alle condizioni indicate nell'offerta...”, Unicredit S.p.A. ha proposto motivi

aggiunti, deducendo, oltre all'illegittimità derivata, anche "Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2005. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento" e chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto per violazione dell'art. 121 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. L'adito tribunale con la sentenza n. 68 del 24 ottobre 2012, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione (sollevata dall'intimata amministrazione sul presupposto che il *petitum* sostanziale non concerneva l'accertamento di pretesi diritti ovvero dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali, ma la determinazione amministrativa a contrarre per l'acquisizione di un servizio bancario di deposito, *sub specie* di contratto di deposito a termine, mediante trattativa privata previa gara informale), ha accolto il ricorso, ritenendo sostanzialmente fondati i primi tre motivi di censura, non potendo trovare accoglimento la tesi difensiva dell'amministrazione, secondo cui con gli atti impugnati si era provveduto ad una forma di investimento lucrativa e redditizia, con conseguente annullamento degli atti impugnati e dichiarazione ex art. 121 c.p.a. di inefficacia del contratto.

3. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 23 gennaio 2013 il Comune di Borgo Valsugana ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia alla stregua di due articolati motivi di gravame con i quali, riproponendo le argomentazioni difensive svolte in primo grado, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'insussistenza della violazione dell'art. 24 D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L2.

Unicredit S.p.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, riproponendo a sua volta ex art. 101, comma 2, c.p.a. le censure sollevate in primo grado, non esaminate per assorbimento ("Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt.

20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 – Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione”; “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento”; “In via subordinata: violazione degli artt. 20 e 70 del D. Lgs. n. 163/2006”.

4. Nell'imminenza dell'udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive.

All'udienza del 15 ottobre, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

5. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse sollevata da Unicredit S.p.A.

Ad avviso di quest'ultima, la sopravvenuta scadenza nelle more del giudizio (in data 31 dicembre 2012) della convenzione del servizio di tesoreria (affidato dal 1° gennaio 2013 alla Banca Credito Valtellinese) avrebbe fatto venir meno qualsivoglia interesse concreto ed attuale all'accoglimento dell'appello e all'accertamento della legittimità degli impugnati, in quanto, non essendo più tesoriere dell'ente, non avrebbe più la disponibilità delle somme che la predetta amministrazione comunale intendeva trasferire a Banca Sella.

L'eccezione non merita favorevole considerazione.

Anche a voler prescindere dalle pur condivisibili considerazioni svolte dalla difesa dell'amministrazione appellante, secondo cui l'interesse, concreto ed attuale, all'accertamento della legittimità dei provvedimenti impugnati è immediatamente rintracciabile nella circostanza che gli stessi possano, all'eventuale esito positivo del

gravame, spiegare i loro effetti (essendo stati originariamente sospesi in via cautelare e poi annullati dai giudici di prime cure) e consentire la effettiva attuazione del contratto di deposito a termine concluso con Banca Sella, non può negarsi la sussistenza in ogni caso dell'interesse all'accertamento della legittimità degli atti impugnati anche per sottrarsi all'eventuale (non implausibile) azione risarcitoria che potrebbe essere intentata sia dalla stessa Unicredit S.p.A. (quale diretta conseguenza della illegittimità degli atti in questione e della violazione degli obblighi nascenti dalla convenzione di tesoreria), sia da parte di Banca Sella (a titolo di responsabilità precontrattuale per essere stata coinvolta in trattative inutili e/o per violazione degli obblighi precontrattuali di informazione circa l'esistenza della convenzione di tesoreria con Unicredit S.p.A.).

6. Passando all'esame del gravame, la Sezione osserva poi quanto segue.

6.1. E' da respingere il primo motivo di appello con cui il Comune di Borgo Valsugana ha sostenuto che la controversia in esame non apparterebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quello del giudice ordinario, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, Unicredit S.p.A. non avrebbe inteso far valere la sola illegittimità dei provvedimenti di indizione e dello svolgimento della gara per la scelta del contraente cui affidare il contratto di deposito a termine, avendo piuttosto chiesto l'accertamento di pretesi diritti e/o dell'inadempimento di obblighi nascenti dal contratto di tesoreria.

Deve premettersi al riguardo che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi (Cass. SS.UU. 16 luglio 2001, n. 9648; 7 febbraio 2002, n. 1734; 6 luglio 2005, n. 14198; 3 aprile 2009, n. 8113; C.d.S., sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377), il contratto di tesoreria deve essere qualificato in termini di rapporto concessorio e non già come appalto di servizi, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di danaro pubblico e il

controllo di regolarità sui mandati e prospetti di pagamento nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio; le relative controversie appartengono pertanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali controversie relative a concessioni di pubblici servizi, allorquando implicino indagini e statuizioni sulla validità e sulla operatività dei provvedimenti e di clausole del rapporto concessorio ovvero che abbiano ad oggetto non già la mera debenza e la misura del corrispettivo, ma il momento genetico del rapporto di concessione del servizio di tesoreria), restando invece al giudice ordinario soltanto le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Nel caso in esame, in cui, com'è pacifico, la controversia non ha ad oggetto il pagamento di canoni, indennità o di altri corrispettivi relativi al contratto di tesoreria tra l'amministrazione appaltante e il suo tesoriere Unicredit S.p.A., essa non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo invece a quella del giudice amministrativo, e ciò sia che la si intenda limitata al solo sindacato di legittimità sugli atti con i quali l'amministrazione comunale ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di deposito a termine (giurisdizione generale di legittimità), sia che attraverso l'impugnazione dei predetti atti di gara si sia inteso contestare l'ambito di applicazione del contratto di tesoreria e/o gli obblighi da esso derivanti (giurisdizione esclusiva).

6.2. Con il secondo motivo di gravame, l'amministrazione ha dedotto la "insussistenza della violazione dell'art. 24 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L", sostenendo in sintesi che la previsione contenuta nel terzo comma della rubricata disposizione, secondo cui "ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere", sarebbe stata malamente interpretata dai primi giudici, giacché il contratto di deposito a termine, oggetto della contestata procedura di gara, non sarebbe stato un mero contratto di deposito bancario ex

art. 1834, ma un vero e proprio strumento di investimento finanziario, esulando pertanto dal contratto di tesoreria comunale in essere con Unicredit S.p.A.

Il motivo non è fondato, alla stregua delle osservazioni che seguono.

6.2.1. Nella fattispecie in esame, il servizio di tesoreria è disciplinato dall'articolo 24 del D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L (“Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”), sostanzialmente riproduttivo dell'art. 209 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale esso consiste “...nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie” (comma 1), con la precisazione che “il tesoriere dell'ente esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni” (comma 2) e che “Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere” (comma 3).

Tale ultima previsione si rinviene identica anche nel secondo comma 2 dell'art. 2 del capitolato speciale di tesoreria, allegato (sub B), alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata in data 30 novembre 2007 dall'amministrazione appaltante con Unicredit S.p.A.

6.2.2. Come si è già avuto modo di rilevare, il servizio di tesoreria è una concessione di servizio pubblico per effetto della quale l'ente attribuisce al tesoriere propri diritti e propri poteri per riscuotere o pagare somme (Cass. SS.UU. 13 dicembre 1991, n. 13453; 16 luglio 2001, n. 9648), conferendogli l'esercizio di poteri pubblicistici quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377).



Occorre anche aggiungere che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, il contratto di tesoreria ha natura atipica, in quanto, per un verso, il rapporto tra la banca e l'ente locale è imposto dalla legge, e, per altro verso, esso è gratuito, nulla l'amministrazione essendo tenuta a corrispondere quale corrispettivo delle prestazioni rese dal tesoriere: al riguardo è stato osservato che gli istituti bancari partecipano alle gare per l'aggiudicazione dei servizi di tesoreria non per trarre benefici direttamente dalla gestione del servizio di tesoreria, quanto piuttosto per ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree in cui si svolge il servizio stesso e per le conseguenti ricadute positive in termini pubblicitari e di immagini, ciò traducendosi, ancorché in via mediata ed indiretta, in indubbi benefici strutturali, oltre che di natura economica, questi ultimi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari dell'ente (Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2003, n. 8371; sez. V, 25 marzo 2002, n. 1693; 23 settembre 2002, n. 4843; sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3245; 4 dicembre 2011, n. 6703).

Riassuntivamente è stato recentemente affermato che il contratto di tesoreria dà vita ad un servizio (necessariamente) gratuito per l'ente e tuttavia connotato da una globale vantaggiosità per l'aggiudicatario, vantaggiosità che non entrerebbe nella causa del contratto, rimanendo confinato nei motivi individuali del negozio (Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5497).

6.2.3. Sulla scorta di tale substrato, normativa e giurisprudenziale, si ricava innanzitutto che l'ente locale non può gestire direttamente le proprie disponibilità finanziarie, dovendo servirsi necessariamente del tesoriere, cui è attribuito un ruolo attivo di controllo della gestione finanziaria dell'ente, com'è sinteticamente, ma efficacemente precisato, nella ricordata disposizione, secondo cui "ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente e viene gestito dal tesoriere", così volendosi sottolineare ad un tempo l'unicità della gestione finanziaria, attribuita

esclusivamente al tesoriere, ed esaltare la funzione di controllo di quest'ultimo, escludendo l'ammissibilità di gestioni finanziarie parallele o alternative.

D'altra parte proprio l'esclusività dell'obbligo di gestione dei flussi patrimoniali dell'ente, ancorché gratuita, rappresenta per l'istituto tesoriere la vera ragione del contratto di tesoreria, quella funzione costituendo la fonte del vantaggio patrimoniale che esso si augura di conseguire.

6.2.4. Ciò precisato, se da un lato non può fondatamente ammettersi che il concreto svolgimento del servizio di tesoreria ed in particolare il peculiare ruolo del tesoriere possano impedire, ostacolare o comunque anche solo minimamente interferire con l'esercizio delle funzioni proprie dell'ente, condizionando le relative scelte amministrative anche nel delicato settore finanziario del ricorso all'indebitamento ovvero all'accesso agli investimenti finanziari (fermi ovviamente i limiti ed i divieti espressamente stabiliti dalla legge e fatti salvi i controlli "formali" sulla gestione dell'ente derivanti proprio dal servizio di tesoreria), con l'ulteriore conseguenza che non può astrattamente escludersi che l'ente possa legittimamente decidere di utilizzare le proprie disponibilità nel modo ritenuto più opportuno per le proprie finalità e per i bisogni della collettività di cui è espressione, procedendo quindi anche ad operazioni di investimento finanziario (come nel caso di specie, di liquidità eccedenti il fabbisogno di cassa, facendo fruttare somme imponenti, altrimenti destinate a rimanere giacenti ed inutilizzate in tesoreria), d'altra parte è anche necessario che tali delicate scelte avvengano nel rispetto della *ratio* e della funzione (complessivamente considerata) del servizio di tesoreria, così come sopra delineata, senza violare gli obblighi nascenti dal predetto contratto di tesoreria e quindi tenendo conto del legittimo e ragionevole affidamento posto dalla banca tesoriera sulla effettiva e concreta gestione dei fondi dell'ente, quale mezzo per sviluppare i propri servizi e la propria attività nel territorio in cui svolge il servizio

di tesoreria e soprattutto per conseguire i vantaggi patrimoniali derivanti dalla gestione di quei flussi patrimoniali.

Del resto, ad avviso della Sezione, proprio tali ulteriori scopi, che, come si è avuto modo di osservare, caratterizzano l'atipicità del contratto in tesoreria, ancorché possano essere astrattamente qualificati come motivi del contratto (secondo la tradizione distinzione tra causa e motivi del negozio), concorrono in concreto a definirne la causa, giustificando la sua stessa gratuità (che intuitivamente non può essere intesa quale liberalità, non rinvenendosi in alcun modo nella scelta di una banca di partecipare alla gara pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente l'intenzione di arrecare un vantaggio all'ente stesso con proprio corrispondente depauperamento).

6.2.5. Pertanto, ad avviso della Sezione, seppure deve ritenersi ammissibile la decisione dell'amministrazione di procedere alla stipula con istituti bancari, diversi dal tesoriere, di contratti di acquisto di titoli o di altri strumenti finanziari, il servizio di tesoreria non implicando in tal senso un diritto di esclusiva in favore del tesoriere stesso e non potendo escludersi che l'ente possa decidere di far fruttare le proprie disponibilità finanziarie in modo diverso e maggiore dal semplice riconoscimento dell'interesse corrisposto dal tesoriere sulle somme depositate (tali questioni peraltro non essendo neppure oggetto di effettiva controversie), non può tuttavia consentirsi che l'investimento avvenga, come nel caso di specie, attraverso la stipulazione di un contratto di deposito a termine, e cioè facendo fruttare le proprie finanze sostanzialmente attraverso le stesse modalità e nelle stesse forme del servizio di tesoreria, sovrapponendosi sostanzialmente a quest'ultimo e privando il tesoriere delle legittime aspettative sopra delineate (direttamente ed unicamente legate proprie alla svolgimento del servizio di tesoreria).

Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 788), pur non avendo la dottrina raggiunto conclusioni univoche sulla natura del

contratto di deposito bancario, esso è un negozio complesso (in cui possono riscontrarsi tratti del deposito irregolare e del mutuo), dotato di una propria autonomia, in quanto “se è vero infatti che anche nel deposito bancario, come nel deposito irregolare, la consegna comporta l’acquisto in capo al depositario della proprietà della somma ed il sorgere dell’obbligo di restituzione del *tantundem*, solo il primo è un contratto di impresa caratterizzato da fini speculativi, in cui l’interesse della banca alla raccolta e alla gestione del risparmio concorre con l’interesse del privato alla custodia ed alla remuneratività della somma versata. Ancor più evidenti appaiono le differenze col mutuo, che non assicura la conservazione e la permanente disponibilità della somma, e con il deposito regolare, che non ha invece ad oggetto principale l’obbligo della custodia. Ciò che è certo, peraltro, è che il contratto regolato dall’art. 1834 c.c. si configura quale tipico negozio di durata, in cui la permanenza della somma presso la depositaria comporta la soddisfazione di entrambe le parti, ovvero quella della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto e quella del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati”.

In definitiva la natura del contratto di deposito a termine ed i suoi pur sussistenti profili speculativi, che indubbiamente hanno determinato la contestata scelta dell’amministrazione appellante, non sono tuttavia idonei sufficienti a caratterizzare in modo speciale tale forma di utilizzo delle somme giacenti rispetto al normale servizio di tesoreria, così che effettivamente sussiste nel caso di specie la violazione della normativa rubricata, come rilevato dai primi giudici.

6.2.6. Né ad infirmare tali conclusioni può opporsi la volontà dell’amministrazione di considerare il contratto di deposito a termine un vero e proprio investimento finanziario proprio in ragione del carattere speculativo del predetto contratto, essendo notoriamente irrilevante la qualificazione giuridica data dalle parti ad un contratto e dovendo invece prevalere a tal fine gli elementi concreti ed obiettivi

della fattispecie che, nel caso di specie, escludono che l'amministrazione abbia fatto ricorso ad uno strumento di investimento finanziario, avendo invece semplicemente perseguito una remunerazione delle disponibilità finanziarie depositate maggiore di quella assicurata dal servizio di tesoreria.

7. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello deve essere respinto.

La novità della controversia e la complessità delle questione trattate giustifica la compensazione tra le parte delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Borgo Valsugana avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige, sezione di Trento, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)